







COSÌ CAMBIA LA LEGGE

	COME ERA	COME SARA'
 AFFIDAMENTO	<p>Di regola a un solo genitore. La conflittualità è sufficiente per escludere dall'affidamento uno qualsiasi dei genitori anche senza sue colpe.</p>	<p>Di regola ad entrambi i genitori. Il giudice può disporre l'affidamento a un solo genitore solo motivatamente, se ritiene che l'affido all'altro sia contro l'interesse del minore.</p>
 ESERCIZIO DELLA POTESTA'	<p>Rimesso al genitore affidatario anche quando i figli sono temporaneamente dall'altro. Le decisioni principali da concordare. se c'è disaccordo interviene il giudice.</p>	<p>Lo conservano sempre entrambi i genitori. Il giudice, quando la collaborazione è bassa, può stabilire che le decisioni ordinarie siano assunte dal genitore presente.</p>
 ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE	<p>La casa coniugale è assegnata dal giudice di preferenza al genitore affidatario. Il figlio, o i figli, continuano dunque ad abitare nella stessa abitazione.</p>	<p>Il genitore assegnatario della casa che si risposi o prenda a vivere more uxorio potrebbe perdere il diritto di abitarvi. Su richiesta dell'altro genitore la situazione viene riesaminata dal giudice.</p>
 COMPITI DI CURA	<p>Sino ad ora i compiti di cura quotidiani erano a carico del genitore affidatario e dunque, nella maggior parte dei casi, ricadevano completamente sulla madre.</p>	<p>Con le nuove norme, i compiti di cura ricadono sotto la responsabilità di entrambe i genitori chiamati alla gestione quotidiana della vita del figlio minore.</p>
 MANTENIMENTO DEI FIGLI	<p>Il genitore affidatario è tenuto a provvedere a tutte le necessità dei figli effettuando le scelte di ordinaria amministrazione, gestendo in autonomia l'assegno ricevuto dall'ex coniuge a tale scopo.</p>	<p>Alle necessità dei figli devono provvedere entrambi i genitori in misura proporzionale al reddito. L'assegno sarà stabilito se necessario per rispettare la proporzione tra oneri e risorse.</p>
 MODALITÀ DI FREQUENTAZIONE	<p>Il figlio che vive con il genitore al quale è stato affidato può vedere l'altro genitore nei limiti fissati dal "diritto di visita". Nei giorni e nelle ore prestabiliti, e in periodi prefissati per le vacanze.</p>	<p>I figli staranno con i rispettivi genitori nei modi e nei tempi concordati dagli ex coniugi entrambi affidatari per legge. Se essi saranno in disaccordo, sarà chiamato a decidere il giudice.</p>